

COMUNE DI TRICARICO
Provincia di Matera

STATUTO

INDICE SISTEMATICO

Capo I IDENTIFICAZIONE E FINI DELLA COMUNITA'

- Art. 1 - La Comunità di Tricarico
- Art. 2 - Principi informativi

Capo II STRUTTURA E FUNZIONI DEGLI ORGANI DI GOVERNO

- Art. 3 – Il Consiglio Comunale
- Art. 4 – I Gruppi Consiliari
- Art. 5 - Conferenza dei Capigruppo
- Art. 6- Commissioni Consiliari
- Art. 7 - Status di Consigliere
- Art. 8 - La Giunta Municipale
- Art. 9- Il Sindaco
- Art.10- L'Assessore Anziano

Capo III LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art.11 -Associazioni ed Enti
- Art.12 -La Consulta
- Art. 13 -La partecipazione dei cittadini
- Art.14 - La consultazione dei cittadini
- Art.15 - Il Referendum consultivo
- Art. 16 - Procedimento e partecipazione
- Art.17 - Responsabilità del procedimento
- Art.18 - L'azione popolare
- Art.19 -Pubblicità degli atti e delle informazioni
- Art.20 -Diritto di accesso agli atti, alle strutture, ai servizi
- Art.21 -Accordi

Capo IV L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art.22 -Il Segretario Comunale
- Art.23- Uffici e personale

- ## **Capo V IL SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI**
- Art.24- Tipologie di gestione

Art. 25- Indirizzo e controllo

Art.26 - Nomina e revoca degli Amministratori

Art.27.- Forme associative e di cooperazione

Capo VI

L'ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 28 Entrate

Art.29- Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 30-Patrimonio comunale

Art.31- A Risultati di gestione

Art. 32- Controllo interno alla gestione

Art. 33- Regolamento di contabilità

Art.34- Gli agenti contabili

Art.35- Difensore Civico

Art.36- Regolamenti comunali

Art. 37- Revisione ed entrata in vigore dello Statuto.

Capo I° IDENTIFICAZIONE E FINI DELLA COMUNITA'

Art. 1

La Comunità di Tricarico

La Comunità di Tricarico: memore della propria storia sociale, politica e religiosa. Consapevole delle carenze strutturali di sviluppo economico del suo territorio; armonizza le culture in essa presenti; favorisce l'integrazione tra l'esistente e l'emersione di nuovi bisogni ed aspettative; valorizza il patrimonio ambientale ed artistico stratificatosi nel tempo; coniuga i valori civili e religiosi alle tradizioni popolari nate nel suo seno; riconosce il gonfalone e l'emblema che sono storicamente in uso "rappresentati da un toro su tre colli".

Art. 2

Principi informativi

Il Comune interprete e guida degli interessi generali manifestati dai suoi cittadini: opera nell'alveo delle norme Comunitarie, in esecuzione delle leggi e dei principi che sorreggono l'ordinamento statale, regionale e municipale, in applicazione del presente statuto e delle fonti secondarie che ad esso seguiranno, nonché nel rispetto degli usi e delle consuetudini esistenti nella tradizione storica della sua popolazione; conforma l'azione ai principi costituzionali di imparzialità e buona amministrazione; per il raggiungimento dei fini, che l'ordinamento generale e la propria autonomia gli prefiggono, è impegnato, attraverso giusti procedimenti, a temperare gli interessi pubblici primari con quelli secondari, ponendo nel contempo le condizioni per rendere recessivi gli atti autoritativi ed esaltare il sistema degli accordi quale mezzo consentito dalla legge per un calibrato utilizzo degli strumenti paritari di consenso; procedimentalizza la sua attività secondo moduli operativi che rendano ricostruibili ed accessibili i percorsi di manifestazione di volontà dei propri organi ed uffici; capovolge la sua ubicazione geografica di area interna sita al confine di due Province ponendosi quale centro di iniziativa e raccordo anche degli interessi di Comunità viciniori; valorizza le aree decentrate del territorio con particolare riguardo alle realtà rurali, in considerazione del loro rilevante significato economico e sociale; amplia ed adegua gli strumenti di programmazione di cui si è dotato con antesignane esperienze; incentiva gli accordi di programma con le diverse tipologie di soggetti pubblici operanti nel territorio che consentano uno sviluppo equilibrato del territorio ed al fine di generare all'interno della sua Comunità nuove e proficue capacità di iniziative sociali, culturali ed economiche che creino le condizioni anche per il rientro dei suoi emigranti. Assicura l'uguaglianza tra uomini e donne incentivando la presenza di entrambi in tutte le attività di estrinsecazione dell'autonomia dell'Ente, negli organismi rappresentativi e negli organismi collegiali nonché nelle aziende e nelle istituzioni dipendenti dal Comune, al fine di assicurare la presenza dei rappresentanti di un sesso ad almeno un quarto dei componenti, deve essere regolamentata la presentazione delle candidature con la previsione di bandi pubblici per le nomine negli enti,

istituti, aziende ed organismi dipendenti dal Comune.

Capo II° STRUTTURA E FUNZIONI DEGLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 3

Il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale:

rappresenta la Comunità locale;

è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune;

esercita le potestà conferitegli esplicitamente dalle norme dell'ordinamento statale e regionale, nonché quelle attribuitegli dalla propria autonomia regolamentare;

è presieduto dal Sindaco che ne disciplina i lavori di intesa con la conferenza dei capigruppo;

è convocato dal Sindaco:

-in seduta ordinaria;

-in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o almeno da un quinto dei Consiglieri;

-d'urgenza nei modi e nei termini previsti dal Regolamento.

L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco, alla Giunta ed a ciascun Consigliere.

Ove le norme non prescrivano per l'approvazione delle delibere maggioranze speciali di votanti, esse s'intendono approvate allorquando abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi salvo nei casi espressamente previsti dal Regolamento.

Il Consiglio Comunale, le cui sedute saranno adeguatamente pubblicizzate si riunisce nella Sede Municipale, salvo diversa decisione assunta con motivata delibera di Giunta Municipale.

Art.4

I Gruppi Consiliari

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere a questi sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti al Gruppo Consiliare.

I Consiglieri che nel corso del mandato si separino dal Gruppo Consiliare di elezione e non aderiscano ad altro gruppo presente in Consiglio, confluiranno in un Gruppo Consiliare denominato misto.

Ciascun Gruppo Consiliare, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento, è obbligato a eleggere il Capogruppo.

Art. 5

Conferenza dei Capigruppo

La Conferenza dei Capigruppo:

è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze Consiliari;

concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare il razionale svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale.

La conferenza dei Capigruppo svolge funzioni di osservatorio sull'attuazione dello Statuto per proporre eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 6

Commissioni Consiliari

Il Consiglio Comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti stabilendo con deliberazione il numero e le competenze, e disciplinando con Regolamento il loro funzionamento.

Le Commissioni permanenti sono costituite unicamente da Consiglieri Comunali che, rappresentano, con criterio proporzionale, tutti i gruppi.

Le Commissioni consiliari, per particolari problemi, potranno avvalersi di consulenti esterni e disporre l'audizione di membri della Giunta e di dipendenti comunali.

Il Sindaco e gli Assessori interessati per delega al contenuto dei lavori delle Commissioni permanenti possono parteciparvi senza diritto di voto.

Il Consiglio Comunale può nominare - con il medesimo criterio proporzionale dettato per la composizione delle Commissioni permanenti - Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione di problemi, progetti e piani di particolare rilevanza.

Le Commissioni speciali possono essere incaricate di effettuare accertamenti su atti e comportamenti tenuti da organi elettivi e dai dipendenti Comunali.

Art. 7

Status di Consigliere

I Consiglieri Comunali:

entrano in carica all'atto della loro proclamazione;

ovvero, in caso di surrogazione, all'atto dell'adozione da parte del Consiglio della relativa deliberazione;

rappresentano la Comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato astenendosi nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento;

sono esenti da responsabilità quando non abbiano preso parte alla votazione o abbiano espresso un voto contrario;

il voto contrario deve essere motivato.

Hanno diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del

Consiglio e di presentare interrogazioni e mozioni;
hanno il diritto di ottenere, con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento, sia dagli uffici del Comune che dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato;
hanno diritto di ottenere, con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento ed in esenzione di spese, sia dal Segretario Comunale sia dai direttori delle aziende ed enti dipendenti del Comune, copie di atti e documenti necessari per l'espletamento del mandato da rilasciare entro cinque giorni dalla richiesta, limitatamente alle deliberazioni di Giunta e Consiglio;
hanno l'obbligo, nei casi previsti dalla legge, di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti.
Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Sindaco, e comprese nell'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che provvederà alla surrogazione entro 60 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
I Consiglieri continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori solo nel caso in cui essi siano cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale.
I Consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.

Art. 8

La Giunta Municipale

“La Giunta è organo ausiliario e collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune”.

Il Sindaco con proprio decreto nomina quattro assessori anche non consiglieri comunali, ma in possesso dei requisiti per rivestire la carica di consigliere comunale assicurando la presenza di entrambi i sessi e fra essi nomina il Vice Sindaco, provvede a darne comunicazione al Consiglio unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Non può essere ricoperta la carica di assessore per tre legislazioni consecutive, né può essere assessore il coniuge, gli ascendenti i parenti ed affini sino al terzo grado del Sindaco.

Il Sindaco può revocare la nomina di uno o più assessori; l'atto debitamente motivato, viene comunicato al Consiglio nella prima seduta utile, unitamente all'atto di sostituzione.

La Giunta , convocata (per iscritto su preciso ordine del giorno almeno tre giorni prima ordinariamente, salvo i casi d'urgenza) e presieduta dal Sindaco, esercita le funzioni amministrative che non siano riservate dalla legge o dallo Statuto al consiglio Comunale, al Sindaco o al Segretario Comunale.

Delibera a maggioranza dei voti favorevoli in seduta non pubblica, valida con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art . 9

Il Sindaco

- 1) Il Sindaco rappresenta il Comune ha il potere di governo dell'Ente, sia nell'amministrazione, sia nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
- 2) Ha il potere di nomina dei rappresentanti del Comune negli Enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi del Consiglio.
- 3) Nomina i responsabili degli uffici e servizi, sentito il Segretario Comunale.
- 4) Le dimissioni del Sindaco, presentate al Consiglio Comunale diventano irrevocabili e producono la decadenza dalla carica, dopo venti giorni dalla data di presentazione, termine entro il quale il Sindaco le può ritirare con apposita istanza al Consiglio stesso.
- 5) Con le dimissioni l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco, decade l'intera Giunta e si procede allo scioglimento del Consiglio.
- 6) Fuori dei casi di cui al 1° comma lett. a - b n. 2 e c dell'art. 39 della Legge 142/90 come modificato dall'art. 21 della legge 81/93, Consiglio e Giunta rimangono in carica fino alla loro rinnovazione.
- 7) Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
- 8) Salva l'ipotesi di cui al precedente sesto comma, le funzioni di Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco ed in mancanza di questo, dall'assessore anziano.

Art. 10
Assessore Anziano

Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore anziano individuato con gli stessi criteri del Consigliere anziano secondo il presente Statuto.

Capo III
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 11
Associazioni ed Enti

- Il Comune valorizza le libere forme associative di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale garantendo libera autonomia ed uguaglianza di trattamento. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
- Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali e professionali le associazioni, del volontariato, le associazioni di protezione dei portatori di handicap, le associazioni per la tutela dell'ambiente e della natura, le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, dello sport per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, le associazioni dei giovani e degli anziani e delle donne ed ogni altra forma libera associativa o comitato che possieda le caratteristiche individuate nei commi precedenti.

- Consapevole della rilevanza sociale e del contributo offerto dagli enti religiosi ed ecclesiastici operanti nel proprio territorio, il Comune nella redazione del regolamento disciplinante l'aggruppazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione e del diritto di accesso, attribuirà rilievo anche ai suddetti enti.
- Il Comune si impegna a sostenere moralmente ed economicamente, nell'ambito della disponibilità consentita dal bilancio, tutte le associazioni ed enti di cui al presente articolo;
- Con il presente Statuto il Comune riconosce direttamente l'attuale Associazione pro-loco operante nel suo territorio quale strumento base, per la tutela dei valori naturali, artistici, e storici e per la promozione dell'attività turistica e culturale.

Art. 12

La consulta

Per organizzare il lavoro di partecipazione di dette forme associative, saranno istituite la consulta dell'economia, dei lavoro, delle attività sociali, delle problematiche giovanili, la Consulta della cultura, dell'istruzione, dello sport, della qualità della vita e per le pari opportunità la consulta per le aree decentrate; organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni, Enti ed organismi dei cittadini, mediante attività propositiva e di consultazione. I tre organismi esercitano le funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi di Governo del Comune. Relativamente alla Consulta per le aree decentrate il Consiglio Comunale, con apposito Regolamento, fissa le risorse da destinare, gli uffici da decentrare, i servizi da gestire, i poteri consultivi e propositivi di dette aree.

Le consulte sono elette ogni tre anni dai soggetti di cui all'art. 14 con le modalità da stabilirsi dal regolamento comunale per la partecipazione popolare, che ne fisserà anche la composizione.

Le Consulte collaborano con le commissioni permanenti consiliari alle cui riunioni possono partecipare, per invito, nel settore di loro competenza.

Le Consulte presentano al Sindaco proposte, istanze, petizioni da trasmettere alla Commissione consiliare competente. La Commissione decide circa l'ammissibilità della proposta all'ulteriore esame del Consiglio o della Giunta.

Le consulte sono preventivamente e congiuntamente sentite dall'Amministrazione unitamente alle Commissioni consiliari per tutti gli atti di programmazione fondamentali che incidono in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini .

Il Sindaco assicura alla consulta l'invio di informazioni, atti ad efficacia generale, insieme ai regolamenti ed altri documenti utili per attivare la loro azione propositiva all'Amministrazione del Comune.

La Giunta assicura alle consulte i mezzi e gli strumenti necessari per l'esercizio della loro attività.

Art. 13

La partecipazione dei cittadini

Le istanze, le petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, diretti a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono assegnate dal Sindaco al competente organo collegiale che deve adottare sulle stesse, motivata decisione la quale deve essere trasmessa a tutti i presentatori della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa..

L'organo competente può invitare i presentatori dell'istanza od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale occorre decidere su quanto richiesto.

Su proposta di almeno n. 300 cittadini il Sindaco dovrà inserire, entro 40 giorni dalla formulazione della richiesta, nei termini e modalità del Regolamento, l'argomento all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale.

Art. 14

La consultazione dei cittadini

Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categorie, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto l'espressione di opinioni, pareri e proposte da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

Art. 15

Il referendum consultivo

Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi, ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo quarto comma-relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esponendo sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della Comunità.

I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

- I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno 1/5 degli elettori iscritti nelle liste del Comune. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum; qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è proponibile, il Sindaco sottopone entro 30 giorni la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
 - Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
 - revisione dello statuto e dei regolamenti del comune;
 - disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;
 - espropri ed occupazioni di aree per pubblica utilità;
 - tributi locali, tariffe dei servizi
 - designazioni e nomine di rappresentanti;
 - atti di bilancio comunale.
 - I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
 - L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
 - Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera in merito all'esito della consultazione.
 - Un referendum avente il medesimo contenuto sostanziale di un referendum regolarmente espletato non può essere proposto prima di due anni dalla proclamazione dell'esito del primo.
 - Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi non devono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.
- Con provvedimento motivato il Consiglio Comunale può disporre la sospensione o la revoca del referendum.

Art. 16

Procedimento e partecipazione

La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n.241, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro

cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalla leggi o dai regolamenti.

I termini stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal Consiglio entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

Art. 17

Responsabilità del procedimento

- Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
 - Il Sindaco determina definitivamente, in base alle proposte del Segretario comunale, l'unità organizzativa e il dipendente responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo agli atti amministrativi di competenza comunale.
 - Con lo stesso atto deliberativo viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa ed il dipendente, alla stessa addetto, preposto a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.
- I pareri costituiscono parte integrante dell'atto deliberativo.

Art. 18

L'azione popolare

L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.

La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Art. 19

Publicità degli atti e delle informazioni

Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune.

L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti anche attraverso la istituzione di un apposito ufficio per la informazione, l'accesso, nonché la pubblicazione di un notiziario.

Art. 20

Diritto di accesso agli atti, alle strutture, ai servizi

Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli o associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art.24 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento.

L'esame dei documenti è gratuito.

Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione; la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite da regolamento; alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, anche attraverso la istituzione dell'ufficio per la "informazione e l'accesso" di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigenza di divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.

Il rifiuto dovrà essere motivato per iscritto.

Art. 21

Accordi

Gli accordi di cui all'art. 11 della L. n. 241/90 sono stipulati dal funzionario del settore, previa delibera del Consiglio o della Giunta secondo la rispettiva competenza.

Capo IV° L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art . 22

Il Segretario Comunale

1- Il segretario comunale è a tutti gli effetti funzionario statale al servizio del Comune e dell'ordinamento nel suo complesso.

2- Il segretario dipende funzionalmente dal Sindaco ed opera nel rispetto delle direttive ricevute:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei medesimi, agli uffici ed ai servizi comunali;

b) coordina l'attività di gestione amministrativa affidata alla sfera burocratica;

c) cura l'attuazione dei provvedimenti;

d) è responsabile della istruttoria delle deliberazioni;

e) provvede agli atti esecutivi ed alle procedure attuative delle deliberazioni medesime;

f) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta con funzioni di consulente a garanzia della legalità dell'azione dell'Ente, nonché di verbalizzante.

3- Il segretario deve intervenire nei casi di inerzia, inefficienza della specifica attività gestionale dei livelli sotto ordinati; concorre a determinare gli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati dell'intera azione amministrativa - gestionale.

4- Il segretario esprime su ogni deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta il parere di legittimità, che fa parte integrante della deliberazione.

5- Il segretario risponde in via amministrativa e contabile dei pareri da lui espressi.

6- Il segretario esercita attività di certificazione ed in particolare:

a) rilascia documenti, notizie a cittadini e consiglieri comunali, nell'ambito del diritto di accesso, di informazione e di trasparenza;

b) attesta le avvenute pubblicazioni, all'albo e l'esecutività dei provvedimenti;

c) cura l'invio degli atti deliberativi della Giunta al controllo su richiesta di 1/5 dei consiglieri, nonché la comunicazione delle delibere di cui al comma 2 dell'art. 45 della legge 142/90 ai capigruppo consiliari;

d) riceve l'atto di dimissioni del Sindaco;

e) riceve la mozione di sfiducia costruttiva presentata da 1/3 dei consiglieri comunali;

f) assolve alla funzione di ufficiale rogante dei contratti dell'Ente.

Art. 23

Uffici e personale

- 1) Apposito regolamento disciplinerà l'organizzazione comunale sulla base dei seguenti principi fondamentali:
 - a) l'attività politica di indirizzo programmatico e di controllo spetta agli organi politici elettivi e l'attività gestionale spetta alla direzione amministrativa adeguando in tal senso apparato e procedure.
 - b) l'attività amministrativa deve rispondere ai principi della trasparenza, dell'efficacia e dell'efficienza; a tal fine i servizi devono essere organizzati in aree funzionali per attività omogenea, all'interno di ciascuna delle quali potranno prevedersi unità operative minime per servizi, privilegiando sempre omogeneità e complementarietà.
 - c) In via tendenziale va privilegiata nella pianta organica l'area della professionalità competenza specifica.
 - d) devono essere assunte misure idonee dirette a conferire elasticità sia alla dotazione organica, nei limiti consentiti dalla contrattazione collettiva di categoria sia alle qualifiche professionali rispondenti al criterio dell'accorpamento di mansioni e della prevalenza. Nel rispetto dei criteri della mobilità interna e della professionalità, la Giunta Municipale, su proposta del Segretario Comunale, può procedere a spostamenti di personale, aggregazioni e disaggregazioni di mansioni e funzioni rispetto all'organigramma esistente, a seconda delle necessità operative di volta in volta emergenti, purché non ci siano aumenti dell'onere complessivo e/o variazioni della pianta organica;
 - e) I responsabili dei singoli procedimenti e dei servizi devono essere individuati e nominati tenendo conto dell'unità minima operativa, della qualifica funzionale e della professionalità acquisita.
 - f) l'assegnazione al Sindaco del potere di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti responsabili dei servizi, anche su richiesta del segretario, e di applicazione di censura nei loro confronti, sentito il segretario;
 - g) l'assegnazione alla Giunta Municipale del potere di applicare ai responsabili dei servizi sanzioni superiori alla censura;
 - h) la composizione della Commissione di disciplina e le modalità per designare in seno ad essa, all'inizio di ogni anno, da parte di tutto il personale dell'Ente, un dipendente di ruolo, per ogni qualifica quale membro. Non sono designabili quei dipendenti che abbiano una anzianità di servizio nella qualifica di appartenenza inferiore a due anni al momento della designazione;
 - i) ai responsabili dei servizi di qualifica funzionale non inferiore alla 6^a di cui al D.P.R. n.333/90 deve essere attribuita autonomia gestionale e responsabilità delle determinazioni poste in essere;
- 1) la composizione delle commissioni concorsuali per l'assegnazione di personale, nominate dalla Giunta Municipale, è costituita da cinque componenti, con esclusione di rappresentanze politiche e sindacali;
- m) la previsione di una commissione che debba annualmente valutare nella sua globalità i risultati conseguiti da ciascuna area, attraverso l'attività svolta dal rispettivo responsabile,

composta dal Sindaco, dall'Assessore delegato al settore e dal Segretario e due consiglieri di cui 1 di minoranza . In caso di valutazione negativa le contestazioni all'interessato devono avvenire ad opera del Sindaco e, una volta acquisito le contro deduzioni del dipendente o scaduto inutilmente il termine fissatogli, la sua posizione deve essere portata all'attenzione della Giunta Comunale per l'eventuale adozione di provvedimenti consequenziali;

n) la possibilità di individuare eventuali collaborazioni esterne anche con contratto a tempo determinato ed eccezionalmente di diritto privato, purchè siano di alto livello professionale, siano riferite ad obiettivi determinati e siano regolamentate da convenzioni a termine. Deve trattarsi in ogni caso di materie, attività o servizi per i quali il Comune non disponga di strutture con lo stesso contenuto di professionalità.

2- lo Statuto giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti rimangono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di durata triennale, resi esecutivi con D.P.R. ai sensi della L. 93/83.

3- La disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego delle cause di sua cessazione delle garanzie del personale in ordine all'esercizio di diritti fondamentali rimane fissata dalla legge.

Capo V°

II SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 24

Tipologie di gestione

1- Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici, riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:

a) in economia, quando le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

2- Il Consiglio comunale, nell'ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione suindicate, regola con propri provvedimenti:

l'istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione ed il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi e i regolamenti e conferendo l'eventuale capitale di dotazione.

Art . 25

Indirizzo e controllo

1-Il Comune esercita sulle società per azioni a prevalente capitale locale, sulle aziende speciale e sulle istituzioni poteri di indirizzo, vigilanza e controllo anche attraverso l'approvazione di loro atti procedimentali;

2- A tal fine spetta al ConsIglgio comunale:

a) la nomina e la revoca degli amministratori degli enti ed aziende interamente dipendenti dal Comune, nonché degli amministratori e dei sindaci del Comune nelle società a partecipazione comunale maggioritarie;

b) L'approvazione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali e le relative variazioni;

c) L'approvazione dei piani - programmi nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relative ad aziende ed istituzioni;

d) La discipline generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale;

e) l'approvazione dei conti consuntivi, relativi ad aziende ed istituzioni;

3- Nella nomina degli amministratori, di cui alla precedente lettera a) del comma 2°, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare;

4- Con il bilancio comunale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti ed aziende dipendenti che costituiscono allegati al bilancio del Comune stesso;

5- I consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dal Comune sono pure allegati al conto consuntivo del Comune in sede di approvazione.

Art. 26

Nomina e revoca degli Amministratori

1) Gli amministratori ed i sindaci di cui al secondo comma, lettera a), del precedente articolo sono scelti dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti;

2) La nomina ha luogo a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato maggior numero di suffragi. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppi dei membri da eleggere;

3) La revoca di `singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di nomina comunale può avvenire, su motivata proposta del Sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune nel primo caso, di un terzo dei consiglieri assegnati nel secondo caso.

La proposta di revoca può essere attivata solo ed esclusivamente per effettive ragioni di pubblico interesse, nella stessa seduta il Consiglio provvede alla sostituzione su proposta del Sindaco;

4) Per la nomina, designazione e revoca, si applicano, per quanto compatibili, gli artt. 32, comma 2°, lettera n, e 36 comma 5° della L. 8/6/1990, n. 142.

Art. 27

Forme associative e di cooperazione

Il Comune, per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su base comunale ovvero per la realizzazione di un'opera pubblica o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e forme previste dalla L. 8/6/1990, n. 142, i seguenti strumenti:

- a) La convenzione;
- b) Il consorzio;
- c) l'unione con altro o più Comuni;
- d) l'accordo di programma.

Capo VI°

L'Ordinamento contabile

Art. 28

Entrate

1- Nell'ambito dei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comunale ha autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune ha altresì autonoma potestà impositiva, adeguandosi in tale azione ai precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

2- La finanza del Comune è costituita da:

- a) Imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti statali e regionali;
- e) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- f) risorse per investimenti;
- g) altre entrate.

3- Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

4- nel caso in cui lo Stato e la Regione prevedano con leggi ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

Art. 29

Bilancio e programmazione finanziaria.

1- L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è uniformato alle disposizioni di legge

vigenti in materia.

2- Il bilancio di previsione, di competenza e di cassa, per l'anno successivo deve essere deliberato entro il 31 ottobre di ciascun anno.

3- Nelle redazione e predisposizione dello stesso devono essere osservati i principi dell'annualità, dell'universalità, della integrità, della unicità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

4- Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dell'inventario dei beni comunali.

5- Il bilancio ed i suoi allegati debbono altresì, conformarsi ai criteri della chiarezza e della specificazione.

6- Gli impegni di spesa non possono essere assunti a pena di nullità senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio Ragioneria di cui il 5° comma dell'art. 55 legge fondamentale, il quale avrà cura di verificare che il ritmo degli accertamenti si mantenga adeguato alle previsioni delle entrate. In caso di eventuale scostamento egli ne informerà, con apposita relazione scritta il Sindaco.

Art. 30

Patrimonio Comunale

1- Il patrimonio comunale comprende i beni demaniali e patrimoniali, questi ultimi distinti in disponibili e indisponibili; La loro gestione è improntata a criteri di conservazione e valorizzazione, sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri ed utilità pubbliche del singolo bene.

2- La gestione dei beni è informata ai seguenti criteri:

a) l'esecuzione della manutenzione ordinaria costituisce compito ineludibile dei responsabili dei relativi servizi, nell'ambito degli specifici stanziamenti di bilancio; a questo scopo essa, con esclusione di quella di piccola manutenzione deve essere compreso in uno specifico capitolo della relazione programmatica e previsionale, nonché in sede consuntiva, nella relazione dei revisori dei conti e in quella della Giunta sul rendiconto annuale.

Art. 31

Risultati di gestione

1- I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti e ai risultati conseguiti per ciascuna servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica. Essi vengono desunti dal rendimento dei conti, che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello del patrimonio.

2- Quest'ultimo viene redatto sulla scorta dell'inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, disponibili ed indisponibili, mobiliari ed immobiliari, tenuto secondo la normativa vigente dal responsabile della Sezione Ragioneria. In detto inventario i beni del patrimonio indisponibile e quelli strumentali sono iscritti al valore attuale d'uso, quelli di nuova acquisizione entrano in inventario per il valore di costo; i beni demaniali sono soltanto prescritti.

3- Al rendiconto è allegata la relazione illustrativa della Giunta comunale, che esprime valutazioni di merito sui risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

4- Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 32

Controllo interno alla gestione

1- Il revisore dei conti, oltre alle funzioni previste dall'art. 57 della legge fondamentale, nell'ambito del rapporto di collaborazione con il Consiglio Comunale, nella loro attività di indirizzo e controllo, può:

a) partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale, anche quando i lavori sono interdetti al pubblico;

b) presenziare, se richiesti, alle sedute della Giunta comunale;

c) esprimere, qualora venga richiesto, pareri e valutazioni al Consiglio comunale in ordine all'andamento della gestione finanziaria dell'ente, anche nel corso dell'esercizio, nonché su questioni specifiche. A tal fine ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

2- Al revisore dei conti vengono trasmessi l'ordine del giorno del Consiglio comunale e le deliberazioni che comportino impegno di spesa.

3- Il controllo economico interno della gestione, da effettuarsi periodicamente nel corso dell'esercizio, ha per fine il riscontro della persistenza dell'equilibrio finanziario e della qualità delle previsioni contenute nel bilancio preventivo, nonché quello di evidenziare lo stato di raggiungimento dei programmi, dei servizi e degli interventi previsti nel bilancio preventivo stesso. Le modalità sono fissate nel regolamento che disciplina anche il termine per la nomina e/o la conferma del revisore.

4- Il revisore risponde della veridicità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della rettitudine e diligenza, di cui all'articolo 1710 c.c., riferendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario eventuali accertate irregolarità nella gestione dell'ente.

5- La proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo è accompagnata da apposita relazione, redatta dal revisore dei conti, attestante la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione.

6- I requisiti soggettivi di ineleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, sono disciplinati in quanto contabili, dalle disposizioni contenute negli artt. 2399 e segg. del c.c.

7- La determinazione dei compensi del revisore dei conti è di competenza del Consiglio comunale.

Art. 33

Regolamento di contabilità

1- Il regolamento di contabilità, secondo le leggi vigenti, detta le norme per la regolare tenuta della contabilità comunale, che è finalizzata:

a) alla formazione tempestiva dei documenti previsionali, in modo da consentirne

l'approvazione da parte del Consiglio comunale nel termine previsto dal presente statuto;

- b) alla rilevazione economica dei costi dei singoli servizi con costante riferimento al bilancio preventivo approvato e alle sue variazioni;
 - c) a definire i tempi di preparazione del conto consuntivo;
 - d) ad armonizzare i rapporti interni tra centri di spesa ed entrata con doppia firma sui mandati del segretario e del responsabile di ragioneria;
 - e) a prevedere per quest'ultimo l'obbligo di verificare l'equilibrio finanziario del bilancio non oltre il 30 settembre di ogni anno e di promuovere, se il caso lo richiede, le iniziative necessarie a favorire il ripristino da parte della Giunta del pareggio, secondo le norme contenute nell'art. 1/bis del D.L. 311186, convertito con modificazioni nella L. 488/86;
 - f) ad evitare che si assumano, nel primo semestre dell'esercizio finanziario, impegni per importi superiori al 50% dei rispettivi stanziamenti dei capitoli afferenti alle spese occorrenti;
 - g) ad individuare i criteri di priorità per disporre i pagamenti, in caso di difficoltà di liquidità;
 - h) a regolamentare i rapporti con l'ente concessionario del servizio di tesoreria;
 - i) a dettare norme per l'assolvimento del servizio di economato, precisando nel contempo il massimo consentito di giacenza, nonché per l'approvazione dei conti periodici, sia dello stesso economo che di quanti altri abbiano maneggio di denaro dell'ente o siano incaricati della gestione dei beni comunali;
 - 1) a disciplinare i rapporti tra revisore ed organi elettivi di governo (Sindaco ed Assessori), organi elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione (Consiglio, Consiglieri Comunali, Capi Gruppo) e organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell'attività amministrativa;
 - m) puntualizzare le specifiche attribuzioni del revisore, nei limiti predeterminati nel precedente articolo 48.
- 2- l'ordinario strumento di verifica utilizzabile dal revisore è quello cosiddetto " a campione", senza però escluderne altri.
- 3- La rilevazione contabile dei costi prevede anche la determinazione degli indici di produttività.
- 4- La Giunta propone al Consiglio Comunale l'adozione di provvedimenti di urgenza necessari a ristabilire l'equilibrio finanziario turbato, allorché il responsabile della sezione ragioneria dovesse riferire al Sindaco l'evento richiamato nel VI° comma del precedente articolo 45; così come potrà individuare, autonomamente, o su indicazioni del revisore, i centri di costo per i quali è opportuno attivare specifiche forme di rilevazione.

Art. 34

Gli agenti contabili

1- Il tesoriere e gli altri agenti contabili che abbiano maneggio di pubblico denaro o siano incaricati della gestione dei beni dell'ente, nonché coloro che s'ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, rendono direttamente il conto della loro gestione alla Corte dei Conti per il conseguente giudizio su di esso.

Art. 35

Difensore Civico

Al fine di garantire l'imparzialità ed il buon funzionamento dell'Amministrazione Comunale può essere istituito, mediante convenzione con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana "Medio Basento", Ufficio del Difensore Civico. Le modalità di nomina e l'esercizio delle sue funzioni saranno disciplinati da Regolamento

Art. 36

Regolamenti comunali

Il Consiglio adotta e modifica, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, Regolamenti disciplinanti:

- a) Attribuzioni, competenza e funzionamento del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari, dei Gruppi Consiliari, della Conferenza dei Capigruppo, nonché diritti ed obblighi dei Consiglieri;
- b) L'esercizio del diritto di accesso, di informazione, di intervento nei procedimenti, la partecipazione popolare;
- c) L'organizzazione del personale, degli uffici e dei servizi pubblici;
- d) L'ordinamento della contabilità e dei contratti;

La Giunta Municipale adotterà regolamento disciplinante la propria organizzazione e funzionamento.